



COMUNE DI BISACQUINO
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)



ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 25/01/2021

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 67 DEL 30/10/2020 DI RAZIONAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA IN PARTE DEL TERRITORIO URBANO ED EXTRAURBANO DEL COMUNE DI BISACQUINO.

Il Sindaco

attestato di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto,

Premesso che:

- Il comune di Bisacchino gestisce in house il servizio idrico integrato;
- Detto servizio si approvvigiona per il tramite di proprie fonti di captazione delle acque di falda ubicate in c/da Pileri e c/da Vaccarizzotto, oltre ad una sorgente naturale sita in c/da Parrina;
- Dette acque vengono convogliate nei serbatoi comunali, ove vengono trattate con l'utilizzo di cloro;
- Nell'Ottobre 2020 a causa della grave e perdurante siccità le fonti di approvvigionamento idrico che servono il Comune di Bisacchino hanno diminuito la loro portata, rendendo assai difficoltoso assicurare la fornitura d'acqua potabile con la necessaria frequenza alla cittadinanza residente nel centro urbano;
- Pertanto con ordinanza n. 67 del 30.10.2020 si era disposto il razionamento della distribuzione idrica;

Quanto sopra premesso,

preso atto che

- A seguito delle piogge invernali le fonti di approvvigionamento idrico che servono il Comune di Bisacchino hanno aumentato la loro portata d'acqua;

Ritenuto, pertanto, cessate le motivazioni che hanno portato all'emissione dell'Ordinanza Sindacale n° 67 del 30/10/2020;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri riportati in calce al presente atto;

VISTO l'O.R.E.L. vigente nella regione Siciliana;

ORDINA

- 1) Di revocare l'Ordinanza Sindacale n° 67 del 30/10/2020;
- 2) Di dichiarare il libero utilizzo dell'acqua della rete idrica di distribuzione comunale per scopi potabili ed alimentari.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

- che Responsabile dell'esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza è l'Arch. Massimo F.sco Pizzitola, responsabile servizi a rete;

- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o alternativamente al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 25/01/2021

IL SINDACO

Prof. Tommaso Francesco Di Giorgio
